

Allegato G – procedimenti sanzionatori

PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI ACCESSORIE (SOSPENSIONI E RIDUZIONI IN PRISTINO) PREVISTE IN CASO DI ILLECITI COMMESSI E ACCERTATI IN AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI, NONCHÉ ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ED ALLE RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Premessa.

Le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (sospensioni e riduzioni in pristino) previste in caso di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette sono disciplinate dagli articoli 63 e 64 della L.R. 30/2015, mentre le violazioni in materia di valutazione di incidenza e le relative sanzioni amministrative sono disciplinate agli articoli 93 e 94.

Il *“Gruppo di lavoro interdirezionale per la tipizzazione dei procedimenti afferenti alle violazioni in materia di aree naturali protette e di tutela della biodiversità”*, in seguito ad una disamina puntuale delle disposizioni normative della L.R. 30/2015 in materia di sanzioni, accompagnata dal raffronto costante con casistica procedimentale concreta gestita dal Settore VAS e VIncA, ha elaborato un documento di sintesi approvato dal Comitato di Direzione del 19 dicembre 2024.

Il documento di sintesi contiene la tipizzazione dei procedimenti relativi alle sanzioni previste in caso di illeciti commessi e accertati in aree naturali protette, nonché alle violazioni in materia di valutazione di incidenza ed alle relative sanzioni amministrative, con *focus* su ruoli, fasi e adempimenti a carico di Regione Toscana e costituisce *vademecum* interno al fine della corretta ed omogenea attuazione delle disposizioni normative della L.R. 30/2015 in materia di sanzioni.

2. Procedimenti tipizzati

A) Procedimenti di valutazione del pregiudizio ambientale nell’ambito di procedimenti di autorizzazione in sanatoria e/o su richiesta in caso di illeciti in materia di VIncA

Endoprocedimenti su istanza di Comuni o altri Enti/Uffici competenti in materia di sanatorie.

Si concludono con decreti dirigenziali del Settore competente in materia VIncA, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza e successivamente trasmessi agli Enti/Uffici richiedenti.

Considerato il carattere di necessaria previetà della VIncA, ai fini dell’applicazione dell’articolo 93, comma 2, per poter escludere la possibilità che si sia verificato un pregiudizio ambientale, il proponente è tenuto a presentare una relazione che attesti che non si siano determinati, al momento della realizzazione delle opere, effetti significativi sugli obiettivi di conservazione e sulle specie/habitat per i quali il sito è stato istituito (anche attraverso la ricostruzione storica supportata da foto aeree ed altri dati oggettivi).

Nella relazione, le opere realizzate in assenza di VIncA o in difformità alle sue prescrizioni, dovranno essere chiaramente individuate e descritte, riportando anche il

periodo in cui sono state effettuate, al fine di consentire nell'ambito della valutazione dell'eventuale pregiudizio ambientale, una definizione univoca e precisa dell'intervento di cui deve essere effettuata la valutazione.

B) Procedimenti di valutazione del pregiudizio ambientale a seguito di accertamento di illecito in materia di VIIncA di cui arrivi notifica alla regione, ad istanza d'ufficio

A seguito di trasmissione di verbale di illecito in materia di VIIncA da parte di qualunque ente/soggetto accertatore (carabinieri forestali, polizia municipale, polizia provinciale, arpat, ecc...), il Settore competente in materia di VIIncA prende in carico il medesimo verbale, per tenerne conto nell'attività ordinaria di rilascio dei provvedimenti, ed entro 90 giorni, previo eventuale sopralluogo di tecnico competente, la Regione avvia il procedimento di valutazione del pregiudizio ambientale, con comunicazione di avvio del procedimento all'ente accertatore e al trasgressore.

Segue sopralluogo e relazione di valutazione del pregiudizio ambientale, con i seguenti possibili esiti:

- a) non c'è necessità di ripristino ambientale: il procedimento si conclude con decreto dirigenziale di valutazione, che viene comunicato all'ente accertatore e al trasgressore;
- b) si rileva pregiudizio ambientale significativo e necessità di ripristino ambientale: il procedimento si conclude con ordinanza di ripristino del responsabile del Settore competente, da comunicare anche al Ministero; in caso si dovesse configurare un possibile danno ambientale - come definito dall'art. 300 del D. Lgs n. 152/2006: il procedimento si conclude con apposita segnalazione al Ministero mediante deposito alla Prefettura di richiesta d'intervento statale ex art. 309 D. Lgs. 152/2006.

C) Procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni nelle riserve naturali regionali, ai sensi dell'art.63, comma 5 – lettera b) della l.r.30/2015 e per violazioni in materia di VIIncA, ai sensi dell'art. 94

Fermo restando l'accertamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 30/2015, l'iter di tali procedimenti di competenza regionale è seguito in via ordinaria dal Settore di Regione Toscana competente in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, in collaborazione, se ritenuto necessario, con il Settore competente, a seconda della tipologia di illecito, secondo quanto previsto dalla legge regionale 81/2000.

D) Procedimenti di sospensione degli interventi/attività e/o riduzione in pristino, ai sensi dell'art.64, comma 1 della l.r. 30/2015

Fermo restando l'accertamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 56 della legge regionale n. 30/2015, i relativi procedimenti di competenza della Regione, su istruttoria tecnica del Settore competente, a seconda della tipologia di illecito, si concludono con ordinanza del responsabile del Settore competente.

E) Procedimenti di sospensione lavori, in caso di violazione delle prescrizioni di VIIncA o in assenza di VIIncA, ai sensi dell'art.93 della l.r. 30/2015

Analogamente al punto D), fermo restando l'accertamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 56 della L.R.30/2015, i relativi procedimenti di competenza della Regione, su istruttoria tecnica del Settore competente in materia di VIIncA, si concludono con ordinanza del responsabile del Settore competente.Pag. 2/2